



COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 02/05/2023

Proposta n. 15 / 2023

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.

L'anno **2023** il giorno **2** del mese di **Maggio** alle ore **21.10**, previa notifica degli inviti personali avvenuta ai sensi dello Statuto e del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione, in seduta pubblica.

Dei signori Consiglieri, al presente punto all'ordine del giorno, risultano:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
GALBIATI FILIPPO	SI	GALBUSERA AGOSTINO	SI
SIRONI FRANCESCO	SI	CRIPPA FABIO	SI
COMI MARTA	SI	BERETTA UMBERTO	SI
VIGANO DANIELE	SI	PELLEGRINI MARCO	SI
BAIO ENRICA	AG	BERETTA BARBARA	SI
RIVA GAIA MARIA GIULIA	SI	CITTERIO LORENZO	SI
PICCHI MARTA	SI	PALEARI MARCELLO MARIA	SI
CALDIROLA GAETANO	SI	PEREGO CHRISTIAN	SI
SPREAFICO GAIA	SI		

Presenti: 16 Assenti: 0 Assenti Giustificati: 1

Partecipa il Vice Segretario Comunale MAZZOTTI DARIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GALBIATI FILIPPO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La registrazione audio digitale relativa a questa deliberazione è disponibile sul sito internet dell'ente all'indirizzo:

http://www.comune.casatenovo.lc.it/amministrazione-288-Videoregistrazione_delle_sedute_consigliari

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.

Si dà atto che il Consiglio Comunale si svolge in presenza presso la sala consigliare "*dott. Giovanni Maldini*" nel rispetto del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e del Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale.

Si dà atto che la pubblicità della riunione viene garantita anche attraverso la diretta streaming sul canale youtube del Comune di Casatenovo.

Si dà atto altresì che il Consiglio Comunale inizia alle ore 21:10, dopo la presentazione, da parte del relativo Presidente, dell'attività dell'associazione Fabio Sassi. Una presenza voluta dal Sindaco per evidenziare pubblicamente il forte ruolo sociale che l'Associazione e l'Hospice rivestono per l'intero territorio, compreso il comune di Casatenovo.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC-IMU. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché

stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

Visto il comma 48 art. 1 delle Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in

comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ...”;

Visto al riguardo l'art. 1, comma 743, della legge 234-2021, il quale stabilisce che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, **e' ridotta al 37,5 per cento** rispetto all'aliquota ordinaria del 10,00 per mille, dall'1/1/2023, è ridotta al 50%;

Considerato che l'articolo 1, commi 81 e 82, della Legge n. 197/2022, ha disposto che, con decorrenza 1° gennaio 2023, sono esenti dal pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati previsti dagli articoli 614, comma 2 (violazione di domicilio), e 633 (invasione di terreni ed edifici), del Codice Penale, e che per la cui occupazione sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo dovrà comunicare all'ente il possesso dei requisiti; per ristorare i comuni è stato istituito un fondo di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 in tema di definizione di abitazione principale, mediante la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione IMU relativa all'agevolazione prevista per l'abitazione principale, laddove viene fatto riferimento al nucleo familiare e non al soggetto passivo in via ordinaria. Pertanto, a seguito dell'intervento predetto, è stato chiarito che, in presenza di requisiti di legge, i coniugi possono beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale, anche quando hanno diversa residenza anagrafica. Quindi, per poter ottenere l'esenzione è necessario che, in ogni caso, sussistano i requisiti di legge, ossia, che il soggetto passivo, oltre al possesso dell'immobile, deve avervi fissato la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Considerato che l'articolo 1, commi 639 e 640, della Legge n. 197/2022, esenta l'Accademia dei Lincei dalle imposte immobiliari, anche relativamente agli immobili non direttamente utilizzati per le proprie finalità istituzionali.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30-06-2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29-04-2022, avente per oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022”;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e detrazioni anno 2022 e, pertanto, di approvare per l'anno 2023 le aliquote e detrazioni dell'imposta IMU come segue:

Fattispecie	Aliquota	Note
-------------	----------	------

ALIQUOTA ORDINARIA DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili di imposizione non incluse nelle tipologie sotto riportate	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE	
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'esenzione di cui al periodo precedente si applica anche riguardo le pertinenze dell'abitazione posseduto dai soggetti classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,	ESENTE	

Fattispecie	Aliquota	Note
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.		
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI	
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	ESENTI	
Aliquota per terreni agricoli	ESENTI	

Aliquota ridotta per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Anche possedute da anziani o disabili residenti in casa di cura, a condizione che la stessa non risulti locata.	CINQUEVIRGOLAZERO (5,00) PER MILLE	Detrazione pari ad €. 200,00
Fabbricati appartenenti al Gruppo B	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE	
Fabbricati e locali di esercizi sportivi senza fini di lucro (C4)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE	
Fattispecie	Aliquota	Note
Aree Edificabili	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE	
Fabbricati ad uso produttivo (Categoria D, tranne D05)	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE	di cui 7,6 per mille aliquota a favore dello Stato e 2,4 per mille a favore del Comune
Negozi e Botteghe (C1)	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE	
Uffici e Studi Privati (A10)	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE	

Laboratori per arti e mestieri (Categoria C3)	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE	
Immobili degli Istituti di Credito ed Assicurazioni (D05)	DIECIVIRGOLASESSANTA (10,60) PER MILLE	

di considerare che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- ✓ categoria catastale da A/1 a A/11 - moltiplicatore 160;
- ✓ categoria catastale A/10 - moltiplicatore 80;
- ✓ categoria catastale da B/1 a B/8 - moltiplicatore 140;
- ✓ categoria catastale C/1 - moltiplicatore 55;
- ✓ categorie c/2- c/6, C/7 - moltiplicatore 160;
- ✓ categorie c/3, C/4, C/5 - moltiplicatore 140; ✓ categorie da D/1 a D/10 - moltiplicatore 65; ✓ categoria D/5 - moltiplicatore 80.

Tenuto conto che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite fa conseguire un gettito IMU da iscrivere nel bilancio 2023 stimato in €. **1.971.000,00.=** , al netto della quota destinata all'alimentazione del Fondo di Solidarietà, per il perseguimento dei programmi di spesa del documento unico di programmazione del periodo 2023-2025, nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio per l'anno 2023;

Considerato che:

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è Priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756. **Considerato**, tuttavia, che il decreto di cui al comma 756 della Legge 756 n. 160 del 2019 non è ancora stato emanato.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Considerato che ai sensi del comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, si è stabilito di differire al **30 aprile 2023** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

CONSIDERATO che, in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000:

- il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

VISTO pure il parere espresso dal Revisore dei Conti di questo Comune in data 21/04/2023, (allegato A);

PRESO ATTO che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione Tributi e Affari Istituzionali in data 20/04/2023, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

PRESO ATTO che, come reso possibile dall'art. 50 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, è presente in aula la Responsabile del servizio finanziario;

ACCLARATO che la discussione in ordine all'argomento in esame è già stata effettuata in occasione del precedente punto n. 5 dell'ordine del giorno riguardante la proposta di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2023/2025

e che, ai sensi dell'art. 22, 1° comma, lettera d) della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 58, 5° comma, del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, è contenuta nel “documento” costituito dalla registrazione audio-digitale della seduta (file denominato: cc_ 2 maggio 2023_audio.mp3), conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Casatenovo;

Con voti n. 11 favorevoli e n. 4 contrari (B. Beretta, M. Paleari, M. Pellegrini e L. Citterio - Più Casatenovo), espressi per alzata di mano, essendo n. 16 i presenti, n. 15 i votanti e n. 1 astenuto (C. Perego - Movimento cinque stelle);

D E L I B E R A

1. di confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) approvate per l'anno 2022 anche per l'anno 2023, come segue:

Fattispecie	Aliquota	Note
ALIQUOTA ORDINARIA DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili di imposizione non incluse nelle tipologie sotto riportate	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE	
Unità immobiliare posseduta a	ESENTE	

Fattispecie	Aliquota	Note
titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'esenzione di cui al periodo precedente si applica anche riguardo le pertinenze dell'abitazione posseduto dai soggetti classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.		
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI	
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	ESENTI	
Aliquota per terreni agricoli	ESENTI	

Aliquota ridotta per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Anche possedute da anziani o disabili residenti in casa di cura, a condizione che la stessa non risulti locata.	CINQUEVIRGOLAZERO (5,00) PER MILLE	Detrazione pari ad €. 200,00
Fattispecie	Aliquota	Note
fabbricati appartenenti al Gruppo B	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE	
Fabbricati e locali di esercizi sportivi senza fini di lucro (C4)	SETTEVIRGOLASESSANTA (7,60) PER MILLE	
Aree Edificabili	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE	
Fabbricati ad uso produttivo (Categoria D, tranne D05)	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE	di cui 7,6 per mille aliquota a favore dello Stato e 2,4 per mille a favore del Comune
Negozi e Botteghe (C1)	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE	
Uffici e Studi Privati (A10)	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE	
Laboratori per arti e mestieri (Categoria C3)	DIECIVIRGOLAZERO (10,00) PER MILLE	

Immobili degli Istituti di Credito ed Assicurazioni (D05)	DIECIVIRGOLASESSANTA (10,60) PER MILLE	
---	---	--

1. Di dare atto che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d'imposta ad aliquota base pari al 7,6 per mille dei fabbricati D;
2. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione,

Con voti n. 11 favorevoli e n. 4 contrari (B. Beretta, M. Paleari, M. Pellegrini e L. Citterio - Più Casatenovo), espressi per alzata di mano, essendo n. 16 i presenti, n. 15 i votanti e n. 1 astenuto (C. Perego - Movimento cinque stelle);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267, quale atto propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025.

Allegati:

- Allegato A parere Revisore Contabile;
- Allegato Documento audio-digitale file denominato CC_2 maggio 2023_audio.mp3



Pareri

COMUNE DI CASATENOVO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / 15

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.**

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2023

Il Responsabile di Settore

Adriano Uselli

Parere Tecnico

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Sala

Parere Contabile

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

**IL SINDACO
GALBIATI FILIPPO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTI DARIO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GALBIATI FILIPPO in data 11/05/2023

MAZZOTTI DARIO in data 11/05/2023